

CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

Sommario

ART. 1	
OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2	
COSTITUZIONE DEL FONDO E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE	3
ART. 3	
RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	3
ART. 4	
CORRESPONSIONE DEL FONDO.....	4
ART. 5	
QUOTA DEL FONDO PER FINALITÀ DI CUI AI COMMI 6 e 7 DELL'ART. 45 del CODICE.....	5
ART. 6	
INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE...	5
ART. 7	
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE.....	7
ART. 8	
NORME FINALI E TRANSITORIE	7

ALLEGATI: Tabelle A), B) e C).

CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 (CODICE)

ART. 1

OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Asl n. 3 di Nuoro, nel seguito indicata anche Amministrazione, adotta i presenti criteri in attuazione del comma 3 dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023, con le disposizioni e con i relativi allegati che hanno acquistato efficacia dal 1° luglio 2023.

In particolare il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'art. 45, disciplina gli *"incentivi alle funzioni tecniche"*, rinviando all'allegato I.10 del codice per l'elenco tassativo delle *"attività tecniche da remunerare a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di lavori, servizi e forniture"*.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL FONDO E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE FUNZIONI TECNICHE

A valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, nonché di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per obbligo normativo tra il personale in servizio presso l'Ufficio competente per la fase esecutiva, negli stati di previsione della spesa o del bilancio di previsione per la realizzazione di tutte le singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture programmati, l'Amministrazione destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento (2,00 %) degli importi posti a base di gara (ovvero a base delle procedure di affidamento come indicato all'art. 45 comma 2 DLgs. 36/2023) di un lavoro, di un servizio, di una concessione e/o di una fornitura, in coerenza con quanto disposto **dalle tabelle A)** allegate.

(art. 45 commi 1 e 2 DLgs. 36/2023).

ART. 3

RIPARTIZIONE DEL FONDO

L'80 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ripartito per ciascun lavoro, servizio, fornitura, esclusivamente tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al codice nonché tra i loro collaboratori, in coerenza con quanto disposto **dalle tabelle B) e C)** allegate.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'eventuale mancato rispetto **ingiustificato** dei **tempi** previsti e/o dei **costi** inseriti nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori o del progetto della fornitura o del servizio, comporterà una riduzione dell'incentivo ripartito con le proporzioni di seguito riportate:

- aumento sino al 10% nessuna riduzione
 - aumento oltre il 10% riduzione del 10%
- (art. 45 comma 3 DLgs. 36/2023)

ART. 4

CORRESPONSIONE DEL FONDO

La corresponsione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio, del lavoro, nel rispetto delle percentuali, delle quote e delle tempistiche indicate nelle tabelle **A)**, **B)**, e **C)** allegate, redatte sia per LAVORI che per SERVIZI e FORNITURE.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti alla stipula del contratto e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non sia imputabile, in tutto o in parte, a evento doloso o colposo dei soggetti che hanno svolto le attività prodromiche, oggetto di l'incentivo.

La ripartizione dell'incentivo effettuata ex ante e l'attribuzione delle attività nel ruolo di titolare ovvero collaboratore non costituisce titolo per l'effettiva corresponsione dell'incentivo che risulta subordinata al previo accertamento, da parte del RUP dell'intervento, dell'effettivo svolgimento delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai propri dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione che non abbia titolo a percepire l'incentivo, ovvero rispetto alle quali non vi sia stato accertamento di effettivo svolgimento della prestazione, oppure perché prive dell'attestazione del Dirigente, oppure perché affidate a personale con qualifica dirigenziale (*), incrementano la quota di fondo di cui art. 45 comma 5 DLgs. 36 2023.

La prima corresponsione dell'incentivo ha luogo alla stipula del contratto, in relazione alle attività già espletate, con atto del Dirigente che effettua la liquidazione su proposta del RUP; in quel momento si liquidano tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle **Tabelle A)**, **B)** e **C)** allegate; successivamente, al verificarsi delle circostanze indicate nell'allegato **C)**, verranno erogate le relative quote.

Si dà atto che al fine di poter applicare, ove ricorressero le condizioni, le decurtazioni indicate nella misura massima del 10% sia per il rispetto dei tempi sia per il rispetto dei costi, la tabella **C)** prevede l'erogazione dell'ultimo 20% subordinatamente alla positiva conclusione dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente; nel caso in cui l'Amministrazione

adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, è previsto un incremento ulteriore del 15 per cento rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

La corresponsione di incentivi da parte del Direttore della struttura competente a porre in essere la procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture è **a tutti gli effetti nulla**, per l'eventuale parte dell'incentivo eccedente tale limite; l'incentivo eccedente non corrisposto incrementa la quota di fondo di cui art. 45 comma 5 DLgs. 36/2023.

E' escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale () per il quale, con riferimento esclusivamente agli interventi del PNRR, si applica quanto previsto dal MIT con parere n° 1992 del 26.02. 2024, appresso riportato: "L'art. 8, co. 5, d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023, prevede che "per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali (e gli enti del SSN, come aggiunto in sede di conversione dalla L 41 2023) prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75". L'art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce che "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC (...)" . A quanto sopra, si aggiunga anche il nuovo comma 3 dell'art. 48 del D.L. 77/2021, aggiunto dall'art. 24-ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103), riferibile agli appalti finanziati con i fondi PNRR/PNC, il quale opera espresso rinvio all'art. 226, comma 5 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso". Ogni rinvio contenuto nel D.L. n. 77/2021 al d.lgs.50/2016 per gli appalti PNRR-PNC, pertanto, dovrà intendersi come riferito alle corrispondenti previsioni del d.lgs. 36/2023, con la conseguenza che ai dirigenti si applicherà la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta all'art.45 del d.lgs. 36/2023, fino al 2026".*

ART. 5

QUOTA DEL FONDO PER FINALITA' DI CUI AI COMMI 6 e 7 DELL'ART. 45 del CODICE

Il 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 45 del CODICE, è destinato a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del CODICE (beni e tecnologie per progetti di innovazione anche per incentivare: modellazione elettronica, implementazione banche dati, efficientamento informatico; formazione e specializzazione personale, oneri di assicurazione obbligatoria del personale nei limiti di quanto indicato nei citati commi 6 e 7).

ART. 6

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE

Le attività tecniche da remunerare ai sensi dell'art. 45, comma 1, del CODICE cui fa rinvio all'allegato I.10, sono riportate nelle **tabelle B)** allegate al presente regolamento, rispettivamente per LAVORI e per SERVIZI e FORNITURE.

Per ciascuna attività è prevista la relativa quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.45 del Codice; nonché tra i loro collaboratori; ove vengano individuati diversi nominativi (sia nel ruolo di titolare, come ad esempio per la verifica dei progetti, sia nel ruolo di collaboratori) la quota deve essere tra loro suddivisa.

Ove la o le attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate direttamente dal titolare dell'attività, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori.

Contestualmente alla nomina del RUP, che in questo caso sottoscrive l'Atto, o con provvedimento separato, per ciascun intervento, su proposta del RUP vengono nominativamente individuati da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori, servizi, forniture) i titolari delle attività indicate nell'allegato I.10 del Codice, ove del caso recependo ruoli di ambito generale o particolare in precedenza affidati che determinano inequivocabilmente il nominativo in coerenza con il suo ruolo.

Su proposta congiunta del RUP e del titolare di ciascuna attività vengono nominativamente individuati i collaboratori, da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori, servizi, forniture), previo nulla osta da parte del Direttore della Struttura alla quale tali risorse umane risultino assegnate in caso non coincida con quella competente per l'attuazione dell'intervento.

Eventuali variazioni della composizione del gruppo di soggetti individuati come titolari delle attività ovvero Collaboratori, durante la realizzazione degli interventi, dovranno essere formalizzate con le stesse modalità e potranno avere effetto sulla ripartizione degli incentivi esclusivamente per le parti di attività realizzate successivamente a tale variazione.

Qualora l'Asl di Nuoro si avvalga, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del CODICE, di una centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così determinate non possono eccedere il 25% dell'incentivo di cui al predetto comma 2, restando a disposizione dell'Asl 3 Nuoro tre quarti dell'incentivo.

Conseguentemente, in tal caso:

- le **tabelle B)** allegate riportano cumulativamente nella misura massima del 60% (tre quarti di 80%) la ripartizione in favore del personale dell'Asl 3 Nuoro;
- viene determinata nella misura del 15% (tre quarti di 20%) la quota dell'Asl 3 Nuoro con il resto in favore della Centrale di Committenza.

Nel caso di modifica dei contratti in aumento in corso di esecuzione, ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 120 del codice, l'incentivo viene ricalcolato esclusivamente sulla eventuale parte eccedente rispetto a quello posto alla base della procedura di affidamento originaria.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal Dirigente responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del relativo progetto.

In caso di appalti divisi per lotti i presenti criteri di ripartizione si applicano in relazione a ciascuno di essi.

ART. 7

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Il Responsabile Unico del Progetto cura la tempestiva attivazione del team di progetto e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

I responsabili delle funzioni tecniche incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano le attività assegnate con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del codice.

Nel caso in cui si provveda alla revoca dell'incarico per motivi derivanti da omissioni e/o colpe gravi regolarmente accertate, al dipendente destinatario dell'atto di revoca non verrà corrisposto alcun compenso, che verrà invece riconosciuto all'incaricato subentrante, che sarà tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare l'attività fin lì eseguita dal dipendente revocato, nel caso in cui l'intervento sull'attività che era stata svolta, a giudizio motivato del RUP, sia stato incisiva.

ART. 8

NORME FINALI E TRANSITORIE

I presenti criteri entrano in vigore a far data dalla Delibera del Direttore Generale dell'ASL di Nuoro che li approvano e si applicano alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate a decorrere dal 01 luglio 2023.

Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base dei presenti criteri, essi dovranno considerarsi automaticamente modificati in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico).

L'eventuale necessità di modificazioni dei criteri, a seguito di eventuali norme sopravvenute che non si traducono in un aggiornamento dinamico, non impedisce la liquidazione di quote dell'incentivo se esse, o quota/parte di esse non risulti incompatibile con le modifiche da apportare.

Fanno parte integrante e sostanziale dei presenti criteri le Tabelle **A)**, **B)** e **C)**.

Per quanto non previsto nei presenti criteri, si rimanda al quadro normativo vigente applicabile.

Si richiama e si recepisce la circolare ANAC Fasc. 3360/2023 che evidenzia le semplificazioni introdotte col nuovo codice.

(*) Si recepiscono con efficacia dalla data di entrata in vigore (pubblicazione nella GU del 31 dicembre 2024) le disposizioni contenute nel DLgs 31 dicembre 2024 n° 209 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n° 36, in particolare le modifiche introdotte dall'art. 16 del correttivo all'art. 45 del codice.

Si dà atto che ove il Direttore della struttura competente a porre in essere la procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture sia in una posizione di conflitto di interesse, la corresponsione di incentivi sarà effettuata dal Direttore del Servizio Personale ovvero da parte di altro Dirigente allo scopo individuato dalla Direzione Generale.